

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
CAGLIARI

DELIBERAZIONE N. 133

VERBALE N. 3 DEL 21 MARZO 1994

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 10,00, in Cagliari, presso la propria sede, convocata dal Presidente con avvisi scritti a domicilio, si è riunita la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione Prot. n. 4562 del 14 marzo 1994.

Sono presenti:

- 1) Dott. ROMANO MAMBRINI - Presidente
- 2) P.I. RENATO ARBA  
in rappresentanza dei lavoratori
- 3) Sig. LUIGI BIGGIO  
in rappresentanza dei marittimi
- 4) Dott. ALFREDO DEIDDA  
in rappresentanza della Cooperazione in Agricoltura
- 5) Dott. RAFFAELE GARZIA  
in rappresentanza dei commercianti
- 6) Cav. FRANCESCO MURA  
in rappresentanza degli agricoltori

Assenti: On.le Dott. FELICE CONTU  
in rappresentanza dei coltivatori diretti  
Rag. GIORGIO MELI  
in rappresentanza degli artigiani  
Ing. LUCIO PLANTA  
in rappresentanza degli industriali

Assistono alla seduta il Dott. Gian Paolo Porcu, Presidente del Collegio dei Revisori, ed il Dott. Piero Pintor, componente.

Presiede il Dott. Romano Mambrini, Presidente della Camera.

Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Paolo Solinas, Segretario Generale della Camera, assistito dal Dott. Carlo Desogus, Capo Servizio Affari Generali.

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza della maggioranza dei componenti, passa a trattare l'argomento oggetto della seguente deliberazione:

ISPETTORATO REGIONALE FORESTE CAGLIARI	
N.PROT.CONT.	DATA DI ARRIVO
106214	20 MAR 94
POS. 5	CAL. 6 FASC. 81

11/12  
DELIB. N. 133 - COMUNE DI SIURGUS DONIGALA -  
ORDINANZA DEL SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTI-  
MENTALE DI CAGLIARI DEL CORPO FORESTALE  
E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE  
SARDA N. 12536 DEL 10.12.1993  
APPLICAZIONE R.D.L. 3 GENNAIO 1926, N. 23.

Il Presidente comunica che in data 18.2.1994 è pervenuta alla Camera di Commercio una richiesta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, tendente ad ottenere la ratifica della propria ordinanza n. 12536 del 10.12.1993

L A G I U N T A

- sentita la comunicazione del Presidente;
  - vista l'ordinanza del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 12536 del 10 dicembre 1993;
  - vista la nota di accompagnamento dello stesso Servizio Ispettorato n. 271 del 18 febbraio 1994;
  - premesso che il complesso boscato di proprietà privata e comunale, sito in località "Uvini - Ruina Tolu - Corte Sa Mandara", agro del Comune di Siurgus Donigala, per una superficie di Ha 100, è stato percorso da incendio nella decorsa estate;
  - considerato che il soprassuolo boschivo è costituito da alto fusto di leccio, sughera, roverella, corbezzolo, fillirea, erica ed altre specie della macchia mediterranea evoluta governata a ceduo e che nell'area interessata alcuni lembi di bosco non interessati dal fuoco si presentano fortemente degradati a causa del pascolo e dei tagli irrazionali;
  - considerato, altresì, che il fuoco ha gravemente compromesso la parte aerea della vegetazione per cui neces-
- 9



sita porre in essere uno strumento giuridico di tutela al fine di consentire la ricostituzione del bosco e che la spiccata facoltà pollonifera delle specie presenti consentirebbe la ricostruzione del manto vegetale, in tempi relativamente brevi, purchè le superfici interessate vengano preservate dal pascolamento di tutte le specie di animali;

- preso atto che i terreni in questione presentano uno scarso spessore, alta percentuale di scheletro, roccia affiorante e pendenze accentuate che degradano verso l'invaso del lago artificiale del Mulargia;

- condiviso il concetto che in carenza di una adeguata copertura vegetale detti terreni possono, con danno pubblico, dare luogo a dissesto idrogeologico e turbare la regolazione delle acque, secondo un processo di degradazione progressiva, che può portare a stadi di irreversibilità;

- valutato che i terreni medesimi, in quanto boscati, costituiscono interesse naturalistico e ambientale e, come tali, appartenenti alla categoria di beni tutelati dalla legge 8.8.1985, n. 431 ed anche parzialmente inclusi nell'area destinata a "Riserva Naturale del Lago Mulargia";

- accertato che nel territorio del Comune di Siurgus Donigala non si è ancora provveduto all'applicazione del Titolo I Capo I del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 per la imposizione del vincolo idrogeologico;

- accertato che l'ordinanza ispettoriale e la corografia allegata sono state pubblicate per 15 gg. all'Albo Pretorio del Comune di Siurgus Donigala;

- ritenuta l'urgenza in considerazione dei danni irreparabili al soprassuolo che potrebbero verificarsi;

- visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, modificato con il R.D.L. 3.1.1926, n. 23 ed il R.D. 16.5.1926, n. 1126,

#### D E L I B E R A

- di ratificare, per i motivi di cui in premessa, l'Ordinanza del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 12536 del 10 dicembre 1993, emanata a norma del R.D.L. 3.1.1926, n. 23, riguardante il complesso boscato indicato in premessa e composto da due zone separate, ubicato in località "Uvini - Ruina Tolu - Corte Sa Mandara", agro di Siurgus Donigala, così come delimitato in colore rosso nella corografia in scala 1:10.000 allegata e che fa parte integrante della presente deliberazione, tendente a:

6


- 1°) vietare l'esercizio del pascolo per tutte le specie di animali fino a quando la riproduzione agamica, a giudizio della Amministrazione Forestale, non avrà raggiunto uno sviluppo tale da sfuggire al morso del bestiame;
- 2°) riamettere l'esercizio del pascolo, su richiesta degli interessati, solo quando a giudizio dell'Amministrazione Forestale la specie di animali che si intende introdurre non sia di pregiudizio per la vegetazione in via di sviluppo;
- 3°) vietare l'utilizzazione del bosco fino a quando lo stesso non avrà raggiunto il turno minimo consentito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- X 4°) consentire il taglio della vegetazione danneggiata dal fuoco purchè eseguito senza creare pregiudizio alcuno alla rinnovazione;
- 5°) vietare ogni forma di utilizzazione contrastante con la ricostituzione del bosco, salvo che non sia espressamente autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale.

Le eventuali inadempienze verranno perseguite a norma di Legge.


La presente deliberazione sarà trasmessa al Comitato Circoscrizionale di Controllo per il visto di legittimità ai sensi dell'art. 36 della L.R. 23.10.1978, n. 62.

Cagliari, 21 marzo 1994

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Paolo Solinas)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Romano Mambrini)



(segue delib. n. 133 / 34 )

Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 T.U. 20.9.1934, n.2011 e del D.L.L. 21.9.44, n. 315, la presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo camerale per sette giorni consecutivi dal 1 aprile 1994 al 8 aprile 1994, senza che siano state prodotte opposizioni.


Cagliari, 11 aprile 1994

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Paolo Solinas)



Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 del R.D. 20.9.1934, N. 2011, la presente deliberazione è stata affissa all'albo camerale in data 1 aprile 1994. La stessa deliberazione è stata trasmessa al competente Comitato di Controllo in data 1 aprile 1994 con nota n. 5783 del 31-3-84.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Paolo Solinas)



p. c. c.  
IL CAPO SERVIZIO AA. GG.  
(Dott. Carlo Desogus)

